



Citta di Trani

Medaglia d'argento al merito civile

Provincia Barletta Andria Trani

UFFICIO IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO

INFO: e-mail/pec: responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it

IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO (ICS)

F.A.Q. - Domande frequenti -

QUESITO 1

L'articolo 7, comma 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'ICS prevede che i gestori debbano conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Trani, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.

Il Modello di Autocertificazione predisposto dal Comune di Trani ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dall'ICS, prevede l'allegazione e dunque la conservazione del documento di identità del dichiarante. Tale previsione mal si concilia con l'ultimo COMUNICATO STAMPA del Garante privacy, datato 29/04/2026, che impone a gestori di strutture ricettive ed albergatori l'assoluto divieto di conservare copia dei documenti d'identità degli ospiti oltre il tempo strettamente necessario alla comunicazione dei dati alle autorità di pubblica sicurezza.

RISPOSTA

È sufficiente che il gestore annoti sul Modello gli estremi del documento esibito (tipo, numero, data e luogo di rilascio, scadenza), senza farne e/o trattenerne copia ed, a tal fine, il "MODELLO 1" di Autocertificazione predisposto dall'Ente è stato in tal senso modificato con l'inserimento di un apposito campo nel quale riportare solo gli estremi del documento di identità del dichiarante, oltre ai dati anagrafici ed alla motivazione dell'esenzione, senza prevedere l'allegazione e conservazione di copia del documento di identità, ma prevedendo la sola allegazione della ricevuta generata e rilasciata dal Portale Ministeriale "Alloggiati Web", quest'ultima associata al modulo di autocertificazione (MODELLO 1, correttamente compilato), che potrà essere archiviato in formato digitale o cartaceo per 5 anni quale assolvimento ai requisiti di tracciabilità sia di Pubblica Sicurezza, sia tributari.

QUESITO 2

L'articolo 5, comma 1 lett. a) del Regolamento Comunale per la disciplina dell'ICS prevede che sono esenti dal pagamento dell'ICS i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età, ed al comma comma 2 del medesimo articolo, prevede che le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione auto-certificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà specificare lo *status* corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a). Sarebbe dunque che l'esenzione art. 5, comma 1, lett. a) non preveda la compilazione del modello di autocertificazione, ma in realtà nel modello stesso predisposto dal Comune è previsto il campo esenzione art.5, co.1, lett. a), quale è la corretta interpretazione del dettato regolamentare?

RISPOSTA

Lo *status* da autocertificare nel MODELLO 1 è quello di accompagnatore di minore, mentre non occorre auto-certificare lo *status* di minore, essendo automaticamente evidente dai dati anagrafici e dal documento di identità che verrà esibito in sede di registrazione dell'ospite. Onde evitare

fraintendimenti interpretativi, si provvederà alla prima occasione utile a cassare all'articolo 5, comma 2 del Regolamento comunale la frase "*fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a).*"

QUESITO 3

Il Modello di Autocertificazione predisposto dal Comune di Trani ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dall'ICS all'articolo 5, lettera a) parla di "accompagnatore" di minori, quest'ultimo va distinto dal genitore? Se una coppia viaggia con il figlio minore, deve o non deve compilare e firmare autocertificazione?

RISPOSTA

Il Modello di Autocertificazione (MODELLO 1) predisposto dal Comune di Trani ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dall'ICS all'articolo 5, lettera a) così detta <<*di accompagnare, sotto la propria responsabilità i seguenti minori di anni 16: ... (specificare codice fiscale o n. passaporto o altro documento di identificazione se trattasi di cittadini stranieri)*>>, dunque non è necessario specificare se trattasi o meno di genitore. Il MODELLO 1 di Autocertificazione va dunque compilato in ogni caso.

QUESITO 4

Ci aspettiamo una comunicazione ufficiale per il Modello 21?

RISPOSTA

Considerato che con Ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2020 e dell'interpretazione autentica dell'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, il gestore della struttura ricettiva riveste la qualifica di responsabile d'imposta e non più quella di agente contabile; non sussiste più l'obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto presso la Sezione della Corte dei Conti.

Si provvederà pertanto, alla prima occasione utile, a cassare all'articolo 7 del Regolamento Comunale l'intero comma 13, che è comunque all'attualità non applicabile.

QUESITO 5

Sempre in merito all'autocertificazione richiesta anche per i minori di anni 16, al fine di un controllo incrociato, i dati degli stessi risulterebbero già inviati all'autorità di pubblica sicurezza tramite il portale "Alloggiati Web", facilmente rilevabili, pertanto deve essere ugualmente compilata l'autocertificazione del genitore?

RISPOSTA

L'autocertificazione (MODELLO 1) va compilata comunque dal dichiarante che si qualifica quale accompagnatore del minore di 16 anni, utilizzando il MODELLO 1 predisposto dal Comune di Trani.

QUESITO 6

Se un ospite si rifiuta di versare la ICS, in denaro contante e/o mediante pos, come comportarsi? È possibile far firmare una dichiarazione di rifiuto o redarre, come struttura, una dichiarazione in tal senso? Nel caso è possibile avere un prestampato?

RISPOSTA

Alla prima occasione utile il Regolamento comunale sarà in tal senso integrato: all'art. 7 "Obblighi dei gestori delle strutture ricettive", sarà presumibilmente inserito il comma 9bis del seguente tenore <<1. *I gestori sono tenuti a richiedere i dati identificativi dei soggetti passivi che rifiutano di pagare l'Imposta Comunale di Soggiorno, previa acquisizione di una loro apposita dichiarazione, da redigersi utilizzando il Modello messo a disposizione dal Comune di Trani.* 2. Il

Comune di Trani mette a disposizione sia il Modello dichiarativo da compilarsi a cura dell'Ospite che ha rifiutato il pagamento dell'ICS, che il Modello dichiarativo da compilarsi a cura del Gestore, qualora l'Ospite che ha rifiutato il pagamento dell'ICS, ha rifiutato anche di compilare l'apposito Modello dichiarativo. Ad entrambi i modelli dovrà essere allegata la ricevuta generata e rilasciata dal Portale Ministeriale "Alloggiati Web", modello e ricevuta potranno essere archiviati in formato digitale o cartaceo per almeno 5 anni quale assolvimento ai requisiti di tracciabilità sia di Pubblica Sicurezza, sia tributari. 3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare all'Ufficio Tributi del Comune di Trani, entro 48 ore, le generalità dei contribuenti che hanno rifiutato di versare il tributo anche in caso di rifiuto alla compilazione della predetta dichiarazione.>>

Nelle more di aggiornamento del Regolamento Comunale sono stati resi disponibili sul sito istituzionale il "MODELLO 2" da compilarsi a cura dell'Ospite che rifiuta il pagamento della ICS, ed il "MODELLO 3" da compilarsi a cura del Gestore da utilizzarsi nel caso in cui l'Ospite rifiuti sia il pagamento della ICS che la compilazione del MODELLO 2.

QUESITO 7

Per il primo periodo di attivazione dell'ICS, ovvero dalla sua entrata in vigore, fissata al 1° maggio 2026, alla data di effettiva registrazione della Struttura, come è possibile regolarizzare l'eventuale presenza di esenzioni (in particolare di minori), qualora non siano state prontamente acquisite le autocertificazioni delle parti?

RISPOSTA

Per ogni autocertificazione non acquisita, sia per i casi di esenzione, che per i casi di rifiuto del pagamento della ICS (vedasi QUESITO 6), sarà opportuno conservare la ricevuta generata e rilasciata dal Portale Ministeriale "Alloggiati Web", che potrà essere archiviata in formato digitale o cartaceo per 5 anni quale assolvimento ai requisiti di tracciabilità sia di Pubblica Sicurezza, sia tributari.

Nel caso particolare di rifiuto del pagamento dell'ICS, è opportuno comunicare l'omissione con ogni cortese sollecitudine all'Ufficio Tributi del Comune di Trani tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it

QUESITO 8

Ai fini del calcolo della ICS, in che categoria rientra la "locazione turistica"?

RISPOSTA

La "locazione turistica", non essendo formalmente disciplinata a livello di normativa regionale, è da farsi rientrare tra gli "altri esercizi ricettivi", dunque, in base alla Delibera tariffaria, la tariffa da applicare è pari ad € 1,00 a persona per pernottamento.

Tipologia struttura	ICS per persona, per pernottamento
Alberghi, residenze turistico alberghiere e villaggi turistici	Euro 2,00
B&B, alloggi agrituristici, case e appartamenti vacanza	Euro 1,50
affitta camere, case per ferie, campeggi, ostelli della gioventù, locazioni brevi, altri esercizi ricettivi	Euro 1,00

Ogni eventuale altra richiesta di chiarimenti e/o ulteriori quesiti possono essere inoltrati all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Tributi: responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it